



SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI STOCCATI PRESSO L'EX IMPIANTO DI RECUPERO DEI RIFIUTI METALLI VALCESANO S.r.L., IN LOCALITA' PIANACCIO, COMUNE DI MONDAVIO (PU).

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 2 – DURATA DELL'APPALTO

Art. 3 – CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Art. 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO – ALTRI ONERI

Art. 5 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

Art. 6 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Art. 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 8 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - FORMA E STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 9 – RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Art. 10 – CAUZIONE - GARANZIE CONTRATTUALI, ULTERIORI OBBLIGHI PER IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Art. 11 – PENALITA'

Art. 12 – SUBAPPALTO

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14 – CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Art. 15 – RINVIO AD ALTRE NORME

Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è il complesso delle prestazioni di servizi di seguito elencate che la Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di Ente appaltante intende affidare ad una ditta specializzata di seguito denominata Ditta Aggiudicataria:

- **carico** dei rifiuti presenti all'interno del capannone ex METALLI VALCESANO S.r.L. in Località Piannaccio, Comune di Mondavio (PU), su mezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti, con l'impiego di macchine operatrici, presidi, allestimenti, modalità operative, dispositivi di protezione individuale idonei;
- **trasporto** dei rifiuti accompagnati dalla documentazione prescritta dalla legge, all'impianto/i di destinazione di recupero e/o smaltimento (solo nell'ipotesi in cui il recupero non sia possibile), individuato/i;
- **conferimento** dei rifiuti nell'impianto/i di destinazione, munito/i delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti in materia di rifiuti, con oneri economici a carico dell'Appaltatore.

Il complesso delle prestazioni oggetto di appalto è comprensivo anche di:

- eventuali procedure di caratterizzazione dei rifiuti
- compilazione dei documenti di trasporto dei rifiuti previsti dalla legislazione vigente
- trasmissione di tutte le informazioni richieste dalla Provincia in merito alle operazioni di rimozione.

Gli impianti di destinazione dei rifiuti dovranno essere individuati dalla Ditta Aggiudicataria in base alle caratteristiche necessarie ed alla disponibilità di ricezione.

I rifiuti presenti sia esternamente che internamente al capannone della ex METALLI VALCESANO S.r.L., come precisato da Arpam nel Verbale di operazioni compiute congiuntamente alla Provincia e al curatore fallimentare in data 10.04.2018 (acquisito agli atti dell'Ente n. 12942 del 17.04.2018), ha inviato un proprio Verbale di operazioni compiute in merito al sopralluogo summenzionato, risultano i seguenti:

- A) cumulo di rifiuto generato dalla vagliatura dei RAEE frantumati, costituito da materiale fine, al quale è stato attribuito il codice CER 19.12.12 (Rifiuto non Pericoloso), valutato in circa 700 t;



- B) cumulo di rifiuto generato da operazioni di frantumazione dei RAEE, non ancora vagliato e pertanto di granulometria maggiore rispetto al rifiuto del punto A), al quale è stato attribuito il codice CER 19.12.12 (Rifiuto non Pericoloso), valutato in circa 15 t;
- C) 2 cassoni scarrabili in metallo, contenenti pneumatici fuori uso, ai quali è stato attribuito il codice CER 16.01.03 (Rifiuto non Pericoloso), valutati in circa 8 t;
- D) 2 cisternette contenenti olio esausto, identificate con il codice CER 13.02.08, di un quantitativo totale valutato in circa 200 litri;
- E) numerose batterie, alcune stoccate all'interno di un cassone metallico, altre depositate direttamente sul pavimento, identificate con il codice CER 16.06.01 (Rifiuto Pericoloso), quantificate in circa 2 metri cubi.

La quantità complessiva di circa quin di 728 t (circa 723 t i rifiuti di cui ai punti A), B) e C), ai quali aggiungere i rifiuti di cui ai punti D) ed E), convertibili in circa 5t) è da intendersi puramente indicativa e non vincolante dal punto di vista contrattuale, ma di riferimento esclusivamente ai fini dell'aggiudicazione della presente gara e pertanto potrà variare in eccesso o in difetto senza che ciò possa essere motivo di un incremento del corrispettivo o di richieste risarcitorie.

Ai fini delle conseguenti responsabilità nella gestione dei rifiuti si evidenzia come a seguito dell'aggiudicazione la Ditta Aggiudicataria sarà considerata, ed assumerà a tutti gli effetti la qualifica giuridica di "detentore del rifiuto" ai sensi del D.Lgs n.152/2006, a seguito di opportuni atti di voltura mediante i quali trasferire la titolarità dell'autorizzazione.

Le operazioni di rimozione avverranno con la supervisione di addetti provinciali opportunamente individuati.

Art. 2 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di 120 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La ditta aggiudicataria, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipula del contratto nella data fissata dalla Amministrazione provinciale e comunicata alla Ditta con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

L'inizio del servizio dovrà avere luogo entro il giorno indicato dall'amministrazione all'atto della sottoscrizione del contratto.

È fatto espresso divieto all'affidatario di cedere il contratto di appalto.



Art. 3 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo complessivo per il servizio oggetto del presente capitolato è stimato in € 182.311,00 di cui € 3.153,98 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.

Nel corrispettivo del servizio sono ricompresi i costi relativi ai servizi principali: carico – trasporto – conferimento agli impianti di destinazione ma anche gli eventuali servizi opzionali che si rendessero necessari per l'espletamento dei servizi principali (ad esempio fornitura di imballaggi, noleggio/fornitura di grandi contenitori o di contenitori speciali...). La movimentazione è ricompresa nel servizio principale di carico.

Pertanto l'operatore economico in sede di formulazione dell'offerta dovrà indicare il prezzo complessivo attribuito all'erogazione del Servizio nel suo complesso.

Art. 4 MODALITA' DI PAGAMENTO – ALTRI ONERI

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in un unico versamento, a seguito dell'emissione da parte del responsabile unico del procedimento del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni rese, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e della relativa successiva emissione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

La fattura elettronica dovrà indicare il Codice Univoco della Provincia UFE5Q9 e riportare obbligatoriamente il CIG 8492251B36.

Il pagamento sarà effettuato previa acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva.

Art. 5 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

La ditta Aggiudicataria si impegna a comunicare all'Amministrazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente nota all'Amministrazione ogni successiva variazione dei dati trasmessi. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni



venissero pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nel pagamento.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 13 del presente Capitolato, l'Amministrazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, potrà risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione all'impresa a mezzo A.R. o a mezzo PEC, qualora le transazioni verso terzi siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario sul conto dedicato.

Art. 6 IL SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Tenuto conto della tipologia del servizio, viene richiesto, come condizione necessaria per la partecipazione alla gara, la presa visione dei luoghi dove eseguire i lavori, delle tipologie dei rifiuti presenti e della loro dislocazione, valutando tutti gli aspetti che possano influire sulla determinazione dell'offerta.

Il sopralluogo è obbligatorio a pena di esclusione, e va espletato alla presenza del personale dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino entro e non oltre 5 giorni prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione dell'offerta sul MEPA.

La mancata effettuazione del sopralluogo non è sanabile con il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. N° 50/2016, trattandosi di carenza di un elemento sostanziale della domanda.

Al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente il legale rappresentante, il direttore tecnico o un soggetto munito di delega.

Al momento del sopralluogo sarà pertanto necessario presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e della certificazione dalla quale si rilevi il ruolo svolto nella impresa.

Per il legale rappresentante e il direttore tecnico sarà possibile produrre idonea autocertificazione; per il procuratore sarà necessario copia conforme della procura; per il delegato occorre produrre la delega in originale o copia conforme.

Il sopralluogo va concordato previo appuntamento con con il Capo Ufficio 3.3.1 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti" dott. *Massimo Baronciani* (tel. 0721 359 2751 – e mail m.baronciani@provincia.ps.it). Al termine del sopralluogo verrà rilasciata l'attestazione della visita effettuata da parte del personale della Provincia appositamente incaricato.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario già costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti operatori. In caso di



consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio oggetto del presente appalto.

Art. 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

La Ditta Aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, ha l'obbligo di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di cui al decreto legislativo 09/04/2008 n. 81.

Art. 8 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - FORMA E STIPULA DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio di cui alla presente procedura avverrà mediante determinazione dirigenziale, dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'Aggiudicatario.

Qualora il possesso dei suddetti requisiti non risulti confermato, l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di esito positivo della suddetta attività di verifica, l'aggiudicazione diventerà efficace e sarà possibile procedere con la stipula del contratto mediante la procedura prevista dal MePa Consip.

Ai sensi dell'art. 51 "Risposta alla RDO" delle Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione "Con l'invio della propria offerta il fornitore accetta tutte le condizioni particolari di contratto eventualmente previste dal soggetto aggiudicatore". L'offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante della ditta sarà parte integrante del contratto.

Ai fini della stipula del contratto, l'Amministrazione richiederà alla Ditta Aggiudicataria, attraverso l'apposita area "Comunicazioni", l'assolvimento degli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione, tra cui la costituzione della garanzia definitiva (così come previsto all'art. 10 del presente Capitolato) e l'assolvimento dell'imposta di bollo.

La Ditta Aggiudicataria sarà inoltre tenuta a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della L. 136/2010.

Nel caso di mancato riscontro alla richiesta nel termine di 10 giorni dalla stessa, l'Amministrazione potrà procedere con l'aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria e potrà procedere, senza necessità di messa in mora, alla revoca dell'aggiudicazione eventualmente già disposta.



Ai sensi dell'art. 53 "La conclusione del Contratto" delle Regole MePa, il contratto sarà costituito dal Documento di Stipula sottoscritto digitalmente.

Il computo per l'assolvimento dell'imposta di bollo viene effettuato in via forfettaria in n° 1 marca da bollo pari ad € 16,00.

Art. 9 RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora la Ditta Aggiudicataria non accetti per sua scelta l'incarico, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria che sarà, pertanto, trattenuta fatte salve ulteriori richieste di danno.

Art. 10 CAUZIONE - GARANZIE CONTRATTUALI, ULTERIORI OBBLIGHI PER IL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Cauzione:

L'operatore economico che partecipa alla gara dovrà allegare la prova di aver costituito una **cauzione provvisoria**, prevista dall'art. 93, comma 1, del D.lgs. 50/2016 pari all' 2 % del prezzo a base d'asta indicato all'art. 3 del presente Capitolato.

L'importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 del suddetto art. 93, nelle misure percentuali ivi previste.

L'offerente potrà scegliere di costituire la garanzia mediante una delle modalità indicate dall'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. N° 50/2016.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

La Ditta Aggiudicataria, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, dovrà prestare una **cauzione definitiva** a garanzia dell'adempimento di ogni obbligazione inerente e conseguente al contratto, per una somma almeno pari al 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione (IVA esclusa) a favore dell'Ente appaltante, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016.



Nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, tale importo è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia definitiva è ridotto ove la Ditta Aggiudicataria sia in possesso dei requisiti elencati all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 nelle misure percentuali ivi previste. Per fruire di tali benefici, l'aggiudicatario dovrà produrre la documentazione attestante il possesso di tali requisiti.

Detta cauzione definitiva verrà depositata o costituita mediante le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (*Scadenza dell'obbligazione principale*), comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione provinciale;

La garanzia relativa alla cauzione definitiva deve avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio;

La cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione, nonché delle spese che eventualmente la Provincia dovesse sostenere a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta Aggiudicataria.

Resta salvo per la Provincia l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il deposito cauzionale deve essere mantenuto inalterato nel suo ammontare per tutta la durata del contratto.



La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D. Lgs. 50/2016 da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione sarà dichiarata svincolata con la compilazione del "Certificato di regolare svolgimento del servizio", da parte degli uffici competenti, al termine dell'appalto, che dovranno prendere atto della complessiva regolarità del servizio, del non avvenuto intervento di danno alle cose e alle persone e dell'avvenuta osservanza da parte della Ditta Aggiudicataria di tutti gli obblighi di capitolato e contrattuali.

In caso di contestazione, la restituzione della cauzione avverrà soltanto dopo ultimata e dichiarata chiusa ogni e qualsiasi controversia.

La Provincia di Pesaro e Urbino è autorizzata a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui divenisse creditrice nei riguardi dell'appaltatore per inadempienze contrattuali o danni od altro allo stesso imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, per quanto sopra detto l'appaltatore è obbligato nel termine di trenta (10) giorni a reintegrare la cauzione stessa.

In caso di inadempienza la cauzione verrà integrata d'ufficio, prelevandola dal canone di appalto e l'appaltatore sarà considerato inadempiente nei confronti della norma contrattuale.

Garanzie contrattuali, ulteriori obblighi per la Ditta Aggiudicataria

È a carico della Ditta Aggiudicataria ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante alla stessa nell'espletamento delle prestazioni previste dal presente capitolato. Dell'esatto adempimento dei servizi e degli obblighi derivanti l'Aggiudicatario risponde in proprio nei confronti della Provincia.

La Provincia resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'aggiudicatario, il quale la solleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi, estromettendone di conseguenza l'Ente Appaltante.

Sono inoltre a carico della Ditta Aggiudicataria:

- tutte le spese relative al presente appalto;



- l'accettazione integrale delle norme generali di indirizzo per la gestione dell'appalto determinate nel presente capitolato;
- il rispetto della normativa inerente il trattamento del personale; in particolare provvede alla copertura assicurativa dei propri dipendenti e tale copertura dovrà prevedere in particolare la rifusione anche dei danni che possano derivare a terzi per negligenze o responsabilità del personale che presti i servizi oggetto del presente appalto;
- l'assunzione di tutte le imposte e tasse di qualsiasi natura derivanti dall'esercizio dei servizi previsti dal presente capitolato senza diritto di rivalsa.

Art. 11 PENALITA'

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle stesse, l'amministrazione potrà applicare le penali previste all'art. 10 delle "Condizioni Generali di Contratto" del bando "Prestazioni di servizi alle Pubbliche Amministrazioni", in conformità al quale il fornitore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno solare di ritardo, una penale pari all' 1‰ (uno per mille) del corrispettivo per la prestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La penale non si applica qualora il ritardo derivi dalla sospensione del servizio per volontà della Provincia o da cause di forza maggiore.

Le penali saranno applicate previa contestazione scritta dell'addebito a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC indirizzata al legale rappresentante della Ditta Aggiudicataria e solo dopo aver valutato le eventuali controdeduzioni di quest'ultima.

Resta in ogni caso salva la possibilità per l'Amministrazione di agire per il ristoro del maggior danno subito.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante trattenuta sull'importo della prima fattura utile, al netto dell'IVA, in fase di liquidazione ovvero verranno mediante escussione dalla cauzione definitiva, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso la Ditta Aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente.



Art. 12 SUBAPPALTO

E' vietato alla Ditta Aggiudicataria di subappaltare totalmente o parzialmente a terzi il servizio oggetto del presente capitolato.

Il subappalto del servizio fa sorgere nell'Amministrazione aggiudicatrice il diritto a recedere immediatamente dal contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e con incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo il risarcimento dei danni.

Sono inoltre vietati i cottimi fiduciari di qualsiasi tipo.

Art. 13 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Risoluzione:

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e 1454 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi:

- il venir meno dei requisiti d'ordine generale richiesti per partecipare alla procedura;
- non conformità dei servizi resi rispetto a quanto richiesto in sede di procedura;
- mancato reintegro della cauzione definitiva così come previsto dall'art. 11 del presente capitolato;
- persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall'Amministrazione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali;
- mancata osservanza di quanto disposto sul subappalto dall'art. 13 del presente capitolato;
- violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dell'imposte, tasse e contributi previdenziali;
- frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, verificata inadeguatezza del personale impiegato relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali;
- cessione del contratto o del credito con inosservanza di quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e senza preventiva autorizzazione all'Amministrazione,



- messa in liquidazione della Ditta Aggiudicataria;
- utilizzo di attrezzature, macchinari non rispondenti alle prescrizioni di legge;
- interruzione non motivata del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- ogni inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento della Provincia, in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC avvalendosi della clausola risolutiva.

Qualora l'Amministrazione provinciale intenda avvalersi di tale clausola, la Ditta Aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dalla Provincia, salvo il risarcimento del danno per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Art. 14 CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Per tutte le controversie contrattuali che dovessero insorgere, attinenti al presente appalto, è riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Pesaro, qualora non possano essere composte in via amichevole.

Fino alla soluzione della controversia la Ditta aggiudicataria non potrà comunque rifiutare l'esecuzione del servizio affidato.

Il contratto di appalto non conterrà clausole arbitrali.

Art. 15 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si farà riferimento alle norme del codice civile e a quelle di procedura civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016, alla normativa specifica in materia ambientale, con particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 - Testo unico ambiente.

Si applicheranno inoltre le leggi e i regolamenti che potessero venire eventualmente emanati successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale; in particolare modo quelli riguardanti la sicurezza del lavoro e, comunque, aventi attinenza con i servizi oggetto della presente gara.



Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative sopraggiunte.

Art. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679, in riferimento al presente capitolato si informa che:

- il Titolare del trattamento di dati personali è la Provincia di Pesaro e Urbino;
 - i dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati medesimi;
 - le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali forniti e/o richiesti sono esclusivamente dedite all'instaurazione dell'appalto stesso;
 - i dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione;
 - i dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea;
 - i dati personali sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
 - I soggetti cui si riferiscono i dati personali forniti e/o richiesti hanno il diritto di:
 - accesso ai dati personali;
 - di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 - di opporsi al trattamento;
 - di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
 - Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.
- Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di affidare il servizio.